



## IL TRIBUNALE DI LECCO

### - Sezione Prima -

nelle persone dei magistrati:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| - Dott. Ersilio Secchi  | Presidente   |
| - Dott. Mirco Lombardi  | Giudice      |
| - Dott. Dario Colasanti | Giudice rel. |

ha emesso il seguente

### DECRETO

sul ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato da LOMBARDA LAVORAZIONE LATTA S.r.l. in liquidazione, con sede in Lecco (LC) in Via Graziano Tubi n. 12, C.F. 00665880167, P.IVA 01220130130, in persona della Liquidatrice Sig.ra Silvia Pagani, rappresentata e difesa ai fini del presente procedimento dall'Avv. Chiara Boniotti;

rilevato che in data 18.5.2022 è stata depositata presso il Tribunale di Lecco domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con istanza di autorizzazione a depositare entro il termine stabilito dal Tribunale, la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161 comma 6° L.F.;

ritenuto che sussista la competenza del Tribunale adito in ragione del fatto che la sede legale della società è sita in Lecco, come riscontrabile dalla documentazione in atti;

rilevato che dalla visura camerale si trae che la società istante svolgeva attività commerciale avente ad oggetto l'acquisto, vendita, permuta e locazione di beni immobili e la gestione e dall'amministrazione degli immobili di proprietà sociale, siti nei Comuni di Lecco e Malgrate (LC);

rilevato che risulta provata la legittimazione dell'istante, in quanto Liquidatore della società ed è stata depositata la deliberazione di cui all'art. 152 comma 2° L.F.;

rilevato che all'istanza sono allegati i bilanci degli ultimi tre anni, da cui emergono valori dimensionali incompatibili con l'esenzione di cui all'art. 1 comma 2° L.F.;

ritenuto che le dichiarazioni della ricorrente, relative alla difficoltà di far fronte alle proprie obbligazioni, consentano di ritenere sussistente perlomeno lo stato di crisi;

rilevato altresì che non risultano pendenti procedure per la dichiarazione di fallimento, né in precedenza sono state proposte domande di concordato preventivo;

considerato che non vi sono elementi per ridurre il termine ex lege a meno di 120 giorni;

ritenuto opportuna la nomina di un commissario giudiziale;

visto l'art. 161 commi 6° e ss. L.F.;

### FISSA

il termine di 120 giorni per l'integrazione della domanda con la formulazione della proposta e del piano e per il deposito della documentazione mancante, decorrente dal deposito della domanda, con scadenza in data

16.10.2022 in considerazione della sospensione feriale dei termini processuali, salva proroga sussistendone giustificati motivi;

**NOMINA**

ai sensi dell'art. 161 comma 6° L.F. quale commissario giudiziale il dott. FRANCESCO PUCCIO, con studio in via TRIESTE n. 20 C, LECCO;

**DISPONE**

che il ricorrente 1) faccia pervenire al Commissario Giudiziale entro il giorno 20 di ogni mese una relazione informativa sull'aggiornamento dell'attività di preparazione della proposta concordataria, nonché sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti (questi ultimi previa autorizzazione del Tribunale), precisando in particolare le operazioni incidenti sull'attivo (ad es. dismissione di beni, cessione di crediti e pagamenti), le operazioni commerciali (ad es. acquisizione di nuovi ordini e andamento del fatturato) e le operazioni incidenti sul passivo (ad es. richiesta finanziamenti, costituzione di garanzie, condanne, etc.); 2) ai sensi dell'art. 161 comma 8° L.F., con periodicità mensile, depositi una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere.

**DISPONE**

che il Commissario Giudiziale depositi con modalità telematica le suddette relazioni mensili, ricevute dalla società ricorrente, entro 5 giorni dal ricevimento, come allegato di un breve parere, sempre depositato telematicamente, eventualmente chiedendo alla società ricorrente la documentazione ed i chiarimenti necessari;

**AVVERTE**

che l'eventuale omissione degli obblighi informativi sarà valutata ai fini dell'art. 162 comma 2°;

**INVITA**

il ricorrente al deposito dell'eventuale istanza di proroga almeno 15 giorni prima della scadenza del termine;

**STABILISCE**

il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito da parte del ricorrente nella Cancelleria del Tribunale della somma di euro 2.500,00, pari a quanto si presume necessario per le spese della procedura preconcordataria;

**MANDA**

alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio del 19/05/2022.

Il Giudice relatore  
Dott. Dario Colasanti

Il Presidente  
Dott. Ersilio Secchi